

COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA Codice Fiscale 00370530388

COPIA

N. 11
Reg. delib.

Ufficio competente
TRIBUTI /
ECONOMATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	ALIQUOTE	IMU	2018	-	CONFERMA	DELLE	ALIQUOTE	GIA'	
	DELIBERATE PER L'ANNO 2017								

Oggi **ventuno** del mese di **febbraio** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente
Romanini Maria Teresa	Assente
Bigoni Davide	Presente
Chiodi Diana	Presente
Trombini Veronica	Assente
Bigoni Irene	Presente
Mazzotti Antonella	Presente

	Presente/Assente
Bigoni Stefano	Presente
Albieri Stefano	Presente
Fraulini Michela	Presente
Bonazza Gianluca	Assente
Menegatti Federico	Presente

Presenti 8 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Esposito Rodolfo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Bigoni Davide nella sua qualità di Vice Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO ALIQUOTE IMU 2018 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE GIA'
DELIBERATE PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Visto il D.L. 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, con il quale viene differito al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali e la successiva proroga al 31/03/2018 a seguito di conferenza Stato Città del 07/02/2018;

VISTI:

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016), che è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC) art. 13 commi da 6 a 10;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato il D.D.L. n. 2960 approvato dal CDM il 16/10/2017 ed al Senato il 30/11/2017, che prevede, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in

coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, la proroga della sospensione dell'efficacia degli aumenti delle aliquote e tariffe tributarie per il 2018, ad eccezione delle tariffe della tassa rifiuti TARI come previsto al comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 e la Ris. N. 2/DF del 22/03/2016 a chiarimento del comma 26 sopracitato;

RICHIAMATA la delibera consiliare n.15 del 15/03/2017 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell'IMU per l'anno 2017, confermando le medesime aliquote in vigore nell'anno 2016;

RITENUTO di dover confermare per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU, deliberate per l'anno 2017 con atto sopracitato e precisamente:

- a) confermare l'aliquota IMU nella misura del 0,5 per cento e la detrazione nella misura di €. 200,00 per l'abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7:
- b) confermare al 1,06 per cento l'aliquota IMU per terreni agricoli non rientranti nell'esclusione di cui al comma 13, art. 1, lett. a) della L. 208/15, aree edificabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto a) sopra indicato;

DATO ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazione regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ALTRESI' ATTO che in materia di IMU l'art. 13 bis del DL 201/11 dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC – IMU, e successiva n. 13 del 21/03/2016;

VISTO l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, legge n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti: VOTANTI: 8

VOTI FAVOREVOLI: 7

VOTI CONTRARI: 1 (MENEGATTI F.)

VOTI ASTENUTI: 0

espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'anno 2018, le aliquote per dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvate per l'anno 2017 con deliberazione Consiliare n.15 del 15/03/2017;
- **3)** di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2017 e confermate per l'anno 2018 come segue:
 - a) <u>0,5 per cento</u> e la detrazione nella misura di €. 200,00 all'abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7;
 - b) 1,06 per cento per terreni agricoli, non rientranti nell'esclusione di cui al comma 13, art. 1, lett. a) della L. 208/15, per le aree edificabili e per i fabbricati diversi da quelli di cui al punto a) sopra indicato;
- 4) di dare atto che non si applica l'imposta municipale propria (IMU):
 - all'abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8, e A9 e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 - ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (c. 13 art. 1, L. n. 208/15);
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (c. 15 art. 1, L. n. 208/15);
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
 - al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,5 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (c. 16 art. 1, L. n. 208/15);
 - a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- una ed una sola unità immobiliare, non appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 5) di dare atto che il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale, e pertanto non soggetta all'IMU, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 6) di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 a A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel vigente regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
- 7) di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con Legge 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- 8) di dare atto che l'art.1, c. 708, della L.147/2013, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- 9) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- 10)di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda al vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 09/04/2014, come modificato con delibera n. 13 del 21/03/16, in ottemperanza alle norme introdotte dalla Legge n. 208/2015;
- 11) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

12) di pubblicare il presente atto nel sito internet del Comune di Lagosanto;

13) di dichiarare, previa separata votazione:

VOTANTI: 8

VOTI FAVOREVOLI: 7

VOTI CONTRARI: 1 (MENEGATTI F.)

VOTI ASTENUTI: 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare il Bilancio 2017 - 2019.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 8 del 16-02-2018 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	ALIQUOTE	IMU	2018	-	CONFERMA	DELLE	ALIQUOTE	GIA'
	DELIBERATE PER L'ANNO 2017							

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Vice Sindaco F.to Bigoni Davide IL Segretario Comunale F.to Esposito Rodolfo

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ALIQUOTE IMU 2018 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE GIA' DELIBERATE PER L'ANNO 2017

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-02-18

Il Responsabile del servizio F.to Guietti Roberta

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ALIQUOTE IMU 2018 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE GIA'
DELIBERATE PER L'ANNO 2017

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-02-18

Il Responsabile del servizio F.to Guietti Roberta

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 del 21-02-2018

Oggetto: ALIQUOTE IMU 2018 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE GIA' DELIBERATE PER L'ANNO 2017

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 07-03-2018 fino al 22-03-2018 con numero di registrazione 142.

Comune di Lagosanto li 07-03-2018

L' INCARICATO Dott.ssa Chiodi Daniela

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 del 21-02-2018

Oggetto: ALIQUOTE IMU 2018 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE GIA' DELIBERATE PER L'ANNO 2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Lagosanto li 07-03-2018

L'INCARICATO Chiodi Daniela